



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2012, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso Alessandra Ballerini in Genova, S.Ta Salvatore viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, viale Brigate Partigiane N. 2;

per l'annullamento

DECRETO DI DINIEGO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che il ricorso appare prima facie fondato in ordine all'assorbente motivo di gravame per violazione della disciplina di cui all'art. 32 t.u. imm., alla luce delle considerazioni già evidenziate in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm, in termini di applicabilità della normativa più severa, nonché delle seguenti;

- atteso che, in linea di diritto, la disposizione invocata prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età,previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico”;

- rilevato che, trattandosi di fase endoprocedimentale la relativa attivazione fa capo all'amministrazione precedente, anche in considerazione della formulazione della norma che non la pone direttamente quale onere autonomo dell'istante con conseguente applicazione dei principi generali in tema di procedimento;

- considerato che nella specie il diniego si fonda unicamente sulla mancanza del parere del comitato, cioè di quella fase endoprocedimentale attivabile dalla stessa p.a. nei termini predetti;

- ritenuto che all'accoglimento del gravame consegue l'annullamento dell'atto impugnato;

- atteso che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)